



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BENEDETTI VALENTINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MAGGIO 2008

Nuove disposizioni per la determinazione del tribunale competente per il riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si prefigge di dare una risposta durevole e sistematica a varie esigenze, pratiche e di principio, che si sono con tutta evidenza manifestate nel corso degli ultimi anni, in relazione a un aspetto quanto mai delicato della procedura penale: quello dell'applicazione delle misure cautelari coercitive e degli strumenti di garanzia e di riesame che possono essere attivati nei confronti dei provvedimenti adottati.

Molte sono, invero, le istanze che salgono all'attenzione del legislatore. Ma in questa sede, per una considerazione di priorità, si intende farsi carico in particolare di alcune esigenze, alle quali sembra di poter fornire ragionevole e funzionale soluzione.

La prima e più importante è quella di allontanare la sede giudiziaria del riesame da quella in cui vengono emesse le ordinanze per misure coercitive. Sono evidentissimi i motivi di opportunità che suggeriscono questa scelta, dovendosi fugare e prevenire qualsiasi sospetto di influenza o condizionamento ambientale delle decisioni, chiamate a verificare in riesame quanto viene stabilito specialmente in fatto di libertà personale. La seconda esigenza è quella di ristabilire il principio delle pari dignità e potestà *sub lege* di tutti i tribunali della Repubblica; principio che - volendo essere sinceri - è stato violato più volte, con esiti molto negativi sul piano pratico, anche a voler prescindere da pur inquietanti quesiti di carattere costituzionale. Una terza esigenza, ancora, è quella di non accentrare ulteriormente competenze ed incombenze in capo ai tribunali dei capoluoghi distrettuali, dei quali è vano ed insincero lamentare l'ingolfamento, se poi non si fa nulla per decongestionarli; al contrario ci si avvita nella perniciosa spirale di accumulo

di competenze e richiesta inarrestabile di nuovo personale, a scapito magari delle decine di tribunali che non hanno sede nei capoluoghi, ma proprio per questo possono assicurare al territorio un servizio più pronto ed accessibile. Infine, un'altra esigenza risulta quella di non confondere i due livelli, del riesame e dell'appello, né indurre nei medesimi quegli elementi di influenza e condizionamento che, a loro volta, sembrano al momento francamente inevitabili.

A queste esigenze - ma potremmo dire anche ad altre - abbiamo ritenuto di soccorrere in sintesi, ponendo in capo a tutti i tribunali della Repubblica la potestà di svolgere funzione di riesame, corrispondentemente all'assoggettamento di tutti i tribunali al riesame di altro analogo organo collegiale. Abbiamo concepito un meccanismo, in definitiva, molto semplice e in ogni caso caratterizzato da assoluta pre-determinazione, adottando una tabella di competenza, così come è stata definita, «circolare», il cui tipo è stato già attivato con la legge 2 dicembre 1998, n. 420, per i processi riguardanti i magistrati, per i quali appariva opportuno e necessario trasferire la competenza ad altro distretto finitimo. Qualcosa di assolutamente analogo a quanto fu fatto allora per i distretti, può benissimo esser qui fatto per i circondari.

Il meccanismo proposto, nel quale la «circolarità» si realizza comunque all'interno di ciascun distretto di corte d'appello, tempera l'elemento della garanzia e dell'attendibilità con quello della accessibile territorialità, in quasi tutti i casi avvicinando agli operatori e alle parti la sede di trattazione del riesame o, al limite, mantenendola ugualmente distale, ma con reciproca e migliore redistribuzione di funzioni e competenze.

Ecco dunque che all'articolo 1 viene stabilita la nuova regola che, modificando il comma 7 dell'articolo 309 del codice di procedura penale, pone la competenza in capo al tribunale situato nel capoluogo di circondario che la stessa legge individuerà sul piano attuativo.

L'articolo 2 provvede, appunto, all'attuazione pratica della regola generale, inserendo un apposito articolo nelle norme di attuazione, coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. L'articolo 3, conseguente all'articolo 2, adotta la tabella che assegna, in dettaglio, a ciascuna sede di tribunale la competenza del riesame sulle ordinanze rese dai giudici di un altro pre-determinato circondario di tribunale.

Ci premuriamo di precisare fin d'ora che, in sede di approfondimento, la tabella - una volta accettati il criterio e il meccanismo - ben potrà essere emendata quanto agli abbinamenti delle sedi giudiziarie. Infatti, i sottoscritti proponenti, sospinti dall'urgenza della presentazione in riferimento all'imminente apertura del confronto parlamentare sui temi della giustizia, si sono avvalsi di una visione geografica e funzionale oggettiva nelle intenzioni, ma verosimilmente criticabile in talune delle singole articolazioni territoriali.

Ci siamo anche posto il quesito se per la materia che ci occupa potesse trovare appli-

cazione l'obiezione formulata per altre materie - ma in verità superata o ritenuta rimediabile - e cioè che i numerosi affari provenienti da una grande sede giudiziaria, in qualche caso, andrebbero a gravare sedi finitime di dimensione limitate. Potremmo limitarci ad osservare che proprio i sostenitori dell'accentramento giudiziario - i quali insistono nell'affermare, sebbene a torto, che i piccoli uffici giudiziari non sfruttano con proporzionato carico il lavoro delle singole unità magistratuali addette - offrono una risposta: come dire che se le grandi sedi sono troppo cariche e quelle piccole lo sono troppo poco, del tutto salutare risulterà un «travasamento». Ma vale piuttosto osservare che, sulla base di un agevole monitoraggio tecnico e statistico degli affari da trattare in via di riesame, ben potrà appurarsi se sia necessario destinare qualche ulteriore unità all'organico della sede più piccola «ricevente» le istanze di riesame dalla finitima grande sede, se del caso con corrispondenti diminuzioni delle grandi sedi che vengono sgravate di parte del lavoro penale.

Con ogni doverosa apertura verso i contributi migliorativi che gli onorevoli colleghi vorranno offrire, riteniamo buon interesse della giustizia che il presente disegno di legge possa essere sollecitamente esaminato ed approvato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 7 dell'articolo 309 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«7. Sulla richiesta di riesame decide, in composizione collegiale, il tribunale che ha sede nel capoluogo del circondario determinato dalla legge».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 92 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Art. 92-bis. - (*Modalità di determinazione del tribunale competente per il riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva*). - 1. Agli effetti di quanto stabilito dal comma 7 dell'articolo 309 del codice, è competente il tribunale, diverso da quello nel cui circondario ha sede l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza ma ricompreso nello stesso distretto di corte d'appello, determinato in base alla tabella A-bis allegata alle presenti norme».

Art. 3.

1. Dopo la tabella A allegata alle citate norme di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunta la tabella A-bis prevista dall'allegato 1 della presente legge.

ALLEGATO 1
(articolo 3)

«TABELLA A-BIS

Sedi dei tribunali competenti per il riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva rispetto ai circondari in cui ha sede il giudice che ha emesso i provvedimenti

Circondario del giudice che ha emesso il provvedimento	Tribunale del riesame
<i>Corte d'appello di Torino</i>	
Torino	Pinerolo
Pinerolo	Saluzzo
Saluzzo	Cuneo
Cuneo	Mondovì
Mondovì	Alba
Alba	Asti
Asti	Acqui Terme
Acqui Terme	Tortona
Tortona	Alessandria
Alessandria	Casale Monferrato
Casale Monferrato	Vercelli
Vercelli	Novara
Novara	Biella
Biella	Verbania
Verbania	Aosta
Aosta	Ivrea
Ivrea	Torino
<i>Corte d'appello di Brescia</i>	
Bergamo	Brescia
Brescia	Mantova
Mantova	Cremona
Cremona	Crema
Crema	Bergamo
<i>Corte d'appello di Milano</i>	
Milano	Monza
Monza	Lecco
Lecco	Sondrio
Sondrio	Como
Como	Varese
Varese	Busto Arsizio
Busto Arsizio	Milano
Vigevano	Lodi

Circondario del giudice
che ha emesso il provvedimento

Tribunale del riesame

Corte d'appello di Milano

Lodi	Pavia
Pavia	Voghera
Voghera	Vigevano

Corte d'appello di Trento

Bolzano	Trento
Trento	Rovereto
Rovereto	Bolzano

Corte d'appello di Trieste

Tolmezzo	Pordenone
Pordenone	Trieste
Trieste	Gorizia
Gorizia	Udine
Udine	Tolmezzo

Corte d'appello di Venezia

Bassano del Grappa	Belluno
Belluno	Treviso
Treviso	Venezia
Venezia	Rovigo
Rovigo	Padova
Padova	Verona
Verona	Vicenza
Vicenza	Bassano del Grappa

Corte d'appello di Genova

Genova	Chiavari
Chiavari	Massa
Massa	La Spezia
La Spezia	Genova
Savona	Imperia
Imperia	Sanremo
Sanremo	Savona

Corte d'appello di Bologna

Bologna	Forlì
Forlì	Rimini
Rimini	Ravenna
Ravenna	Ferrara
Ferrara	Bologna
Modena	Parma
Parma	Piacenza
Piacenza	Reggio Emilia
Reggio Emilia	Modena

Circondario del giudice
che ha emesso il provvedimento

Tribunale del riesame

Corte d'appello di Firenze

Firenze	Prato
Prato	Pistoia
Pistoia	Lucca
Lucca	Pisa
Pisa	Livorno
Livorno	Firenze
Montepulciano	Grosseto
Grosseto	Siena
Siena	Arezzo
Arezzo	Montepulciano

Corte d'appello di Perugia

Perugia	Spoletto
Spoletto	Terni
Terni	Orvieto
Orvieto	Perugia

Corte d'appello di Ancona

Ancona	Fermo
Fermo	Ascoli Piceno
Ascoli Piceno	Camerino
Camerino	Macerata
Macerata	Urbino
Urbino	Pesaro
Pesaro	Ancona

Corte d'appello di Cagliari

Cagliari	Oristano
Oristano	Sassari
Sassari	Tempio Pausania
Tempio Pausania	Nuoro
Nuoro	Lanusei
Lanusei	Cagliari

Corte d'appello di Roma

Civitavecchia	Roma
Roma	Tivoli
Tivoli	Rieti
Rieti	Viterbo
Viterbo	Civitavecchia
Frosinone	Velletri
Velletri	Latina
Latina	Cassino
Cassino	Frosinone

Circondario del giudice
che ha emesso il provvedimento

Tribunale del riesame

Corte d'appello di L'Aquila

Teramo	Pescara
Pescara	Vasto
Vasto	Lanciano
Lanciano	Chieti
Chieti	Sulmona
Sulmona	Avezzano
Avezzano	L'Aquila
L'Aquila	Teramo

Corte d'appello di Campobasso

Campobasso	Isernia
Isernia	Larino
Larino	Campobasso

Corte d'appello di Napoli

Napoli	Giugliano in Campania
Giugliano in Campania	Santa Maria Capua Vetere
Santa Maria Capua Vetere	Benevento
Benevento	Ariano Irpino
Ariano Irpino	Sant'Angelo dei Lombardi
Sant'Angelo dei Lombardi	Avellino
Avellino	Nola
Nola	Torre Annunziata
Torre Annunziata	Napoli

Corte d'appello di Salerno

Nocera Inferiore	Salerno
Salerno	Vallo della Lucania
Vallo della Lucania	Sala Consilina
Sala Consilina	Nocera Inferiore

Corte d'appello di Bari

Lucera	Bari
Bari	Trani
Trani	Foggia
Foggia	Lucera

Corte d'appello di Lecce

Lecce	Taranto
Taranto	Brindisi
Brindisi	Lecce

Circondario del giudice
che ha emesso il provvedimento

Tribunale del riesame

Corte d'appello di Potenza

Melfi	Matera
Matera	Lagonegro
Lagonegro	Potenza
Potenza	Melfi

Corte d'appello di Catanzaro

Vibo Valentia	Catanzaro
Catanzaro	Crotone
Crotone	Rossano
Rossano	Castrovillari
Castrovillari	Paola
Paola	Lamezia Terme
Lamezia Terme	Cosenza
Cosenza	Vibo Valentia

Corte d'appello di Reggio Calabria

Locri	Palmi
Palmi	Reggio Calabria
Reggio Calabria	Locri

Corte d'appello di Palermo

Trapani	Marsala
Marsala	Sciacca
Sciacca	Agrigento
Agrigento	Termini Imerese
Termini Imerese	Palermo
Palermo	Trapani

Corte d'appello di Messina

Barcellona Pozzo di Gotto	Patti
Patti	Mistretta
Mistretta	Messina
Messina	Barcellona Pozzo di Gotto

Corte d'appello di Caltanissetta

Gela	Enna
Enna	Nicosia
Nicosia	Caltanissetta
Caltanissetta	Gela

Circondario del giudice
che ha emesso il provvedimento

Tribunale del riesame

Corte d'appello di Catania

Caltagirone
Catania
Modica
Ragusa
Siracusa

Catania
Modica
Ragusa
Siracusa
Caltagirone

»

